



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI**

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N. 25 /2017

“Disciplina delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione al transito, all'imbarco e trasporto, nonché al nulla osta allo sbarco di merci pericolosi nel Circondario Marittimo delle Eolie”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA:** la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, l'IMDG Code, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005 n.134 “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 196 in data 19 agosto 2005, come modificato dal decreto legislativo n. 18 del 16 febbraio 2011 “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”;
- VISTA:** la Circolare titolo sicurezza della navigazione, serie merci pericolose n. 23/2009 in data 24 novembre 2009 del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto relativa alla formazione del personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;
- VISTA:** la Circolare titolo sicurezza della navigazione, serie generale n. 91 in data 24 marzo 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa alle procedure di esenzione dall'obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 303 in data 07 aprile 2014 “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altra nave (transhipment) delle merci pericolose”;
- RITENUTO:** di dover rendere definitive le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all' imbarco e trasporto nonché del nulla osta allo sbarco di merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico, nei porti del Circondario Marittimo delle Eolie, per le navi che effettuano trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali, con frequenza non inferiore alle due corse settimanali, ricorrendo le condizioni di cui al punto 6.10 del Decreto 303/14 del 7/4/2014, allo scopo di ottimizzare le attività, elevando gli standard di sicurezza della navigazione e portuale;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 65, 81, 193, 1174, 1199 e 1231 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione del codice della navigazione, parte marittima:

ORDINA

Articolo 1 – Campo di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al transito, all' imbarco e trasporto, nonché del nulla osta allo sbarco di merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico dalle navi, nei porti del Circondario Marittimo di Lipari.

Articolo 2 – Imbarco, sbarco o transito di merci pericolose

1. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave con merci pericolose da imbarcare o sbarcare deve far pervenire con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto orario di arrivo dell'unità, la richiesta di autorizzazione, al singolo viaggio o di nulla osta di cui all'**allegato 1 (in bollo)**.
2. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave che effettua un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali, con frequenza non inferiore alle due corse settimanali, ricorrendo le condizioni di cui al punto 6.10 dell'allegato al decreto 07 aprile 2014 citato in premessa, può richiedere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco di merce pericolosa con validità MENSILE, utilizzando lo stampato in **allegato 2 (in bollo)** . La predetta procedura, con le prescrizioni aggiuntive previste dal successivo articolo, si potrà applicare anche per il trasporto di rifiuti sanitari appartenenti alla classe 6.2.
3. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave con merci pericolose solo in transito deve far pervenire, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo in porto dell'unità, la comunicazione in **allegato 3**.
4. Non è ammessa la sosta in porto di una nave con a bordo merci pericolose solo in transito appartenenti alle classi 1 e 7.

Articolo 3 – Disposizioni particolari per l'imbarco o sbarco di merci pericolose appartenenti alla classe 6.2

1. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave che deve effettuare il trasporto di merce pericolosa appartenente alla classe IMDG Code 6.2, unitamente alla richiesta di autorizzazione al singolo viaggio o, in caso di autorizzazione mensile unitamente al piano di carico, comunque prima della partenza dal porto, deve far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari:
 - copia della dichiarazione per il trasporto multimodale merci pericolose in colli (annesso 5 al D.D. 303/2014);
 - Copia della documentazione per la tracciabilità dei rifiuti prevista dagli articoli 188-bis, 188-ter e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
 - Copia della patente di guida e/o abilitazione dell'autista del veicolo destinato al trasporto dei rifiuti pericolosi di cui alla classe 6.2

Articolo 4 – Prescrizioni per il comandante della nave

1. Il comandante della nave che imbarca, trasporta o sbarca merci pericolose, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione, deve:
 - a. ammettere l'imbarco o lo sbarco dopo il rilascio delle previste autorizzazioni o nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Marittima;
 - b. prevedere che le operazioni di imbarco o sbarco avvengano sotto il diretto controllo di un membro dell'equipaggio appositamente delegato;
 - c. ammettere l'imbarco in relazione ai certificati di sicurezza della nave;
 - d. effettuare lo stivaggio tenendo conto: della certificazione della nave, delle altre merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo, del manuale di stivaggio del carico;
 - e. accertarsi che le operazioni avvengano senza rischi per le persone e/o cose;
 - f. verificare che i mezzi di protezione individuale e i presidi medico sanitari di bordo siano efficienti e pronti all'uso;
 - g. mantenere pronte per la consultazione le schede di emergenza delle merci pericolose presenti a bordo;
 - h. disporre il divieto di fumare e di usare fiamme libere;
 - i. non eseguire operazioni di rifornimento di combustibile;
 - j. in caso di inconvenienti avvisare immediatamente la competente autorità marittima, provvedendo a sospendere le operazioni di imbarco o di sbarco, e a far allontanare le persone estranee dalla zona interessata.
2. Per le merci pericolose appartenenti alla classe 6.2, oltre a quanto previsto al comma precedente, il comandante deve:
 - far imbarcare il veicolo che trasporta tale tipologia di merce pericolosa per ultimo e sbarcarlo per primo;
 - assicurarsi che lo speditore, prima dell'imbarco, abbia fornito al bordo adeguate informazioni da seguire in caso di incidenti connessi al trasporto della predetta tipologia di merce pericolosa, così come riportate al punto 6.14 del D.D. 303 del 7/4/2014;
 - assicurarsi che lo speditore o l'agenzia raccomandataria abbia fornito al bordo i numeri di chiamata d'emergenza dello speditore.
3. Per le merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, oltre a quanto previsto al comma 1, il comandante deve:
 - ormeggiare in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando, di dare fondo alle ancore, utilizzare per l'ormeggio cavi di fibra sintetica o vegetale e disporre che l'imbarco o lo sbarco avvengano rispettivamente nella fase finale e all'inizio delle operazioni stesse.

Articolo 5 – Sosta e deposito in porto di merci pericolose

1. I veicoli che trasportano merci pericolose possono transitare nelle aree portuali solo per andare all'imbarco o lasciare il punto di sbarco.
2. Negli ambiti portuali sono vietati il deposito di merce pericolosa o la sosta inoperosa di veicoli che trasportano o abbiano trasportato merci pericolose e non siano stati bonificati/inertizzati. Il trasportatore ha l'obbligo di mantenere a bordo la documentazione comprovante la bonifica/inertizzazione.

Articolo 6 – Rinvio a disposizioni particolari e deroghe

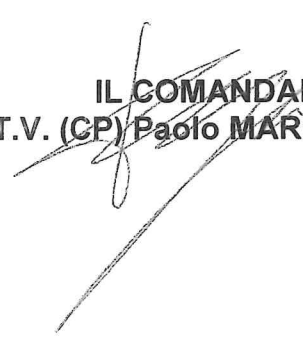
1. Le presenti disposizioni sono integrate con quelle contenute nelle ordinanze relative alla disciplina degli accosti, tutela ambientale, bunkeraggio, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche e circolazione in ambito portuale, emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità Marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 7 – Entrata in vigore e violazioni

1. La presente ordinanza, entra in vigore a far data dal **01 Giugno 2017**
2. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174, 1199 e 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato.
3. La presente Ordinanza viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.lipari.guardiacostiera.it/

Lipari, 25 MAG. 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA



All'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - Lipari

Il sottoscritto

raccomandatario marittimo in nome e per conto del comandante della nave

n° IMO _____ bandiera _____ T.S.L.(GT) _____

abilitata alla navigazione _____ E.T.A _____ data di impostazione della chiglia _____
ormeggio _____

CHIEDE

l'autorizzazione

all'imbarco e trasporto

il nulla osta allo sbarco

sulla predetta nave delle merci pericolose in colli di cui all'unità lista;

DICHIARA

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave e' in possesso della seguente documentazione:

a) documento di conformita' per il trasporto di merci pericolose rilasciato da _____

il _____ valido fino al _____; oppure

attestazione di idoneita' al trasporto di merci pericolose rilasciata da _____

il _____ valido fino al _____

b) attestazione di idoneita' al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata da _____

il _____ valido fino al _____

(nel caso il trasporto di merci pericolose su autoveicoli su navi di cui al punto 4.2 dell'Allegato al decreto)

c) codice IMDG/manifesto speciale/piano di carico;

2. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:

a) gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformita' alle norme del Codice IMDG/D.M. 27.2.2002/DD 18.11.2005;

b) contenitori sono approvati e collaudati in conformita' alla convenzione CSC '72;

c) i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformita' alle norme ADR;

d) i veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformita' alle norme del vigente codice IMDG/DD 18.11.2005;

e) i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformita' alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;

f) i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);

g) i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;

3. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:

a) i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformita' alla normativa nazionale;

b) le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unita' di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;

4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unita' di trasporto de carico a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo tenendo conto:

a) della certificazione della nave;

b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;

c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;

d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico.

ALLEGA

lista delle merci pericolose in colli da imbarcare;

dichiarazione per trasporto multimodale merci pericolose in colli (eventuale);

certificato rilasciato dal consulente chimico del porto (ad esclusione classe 7);

dichiarazione dell'esperto qualificato da presentare al momento dell'imbarco/sbarco (solo classe 7)

certificazione prevista dalla normativa vigente per trasporti di rifiuti pericolosi (solo per classi 6,2)

copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive (solo classe 7);

copia del decreto di autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciato dall'autorità competente (solo classe 1);

Data _____

(nome, cognome e firma)

(riservato all'Autorita' di Polizia)

V. nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco degli esplosivi.

(timbro e firma)

Data _____

All'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - Lipari

VISTA:

- la sopracitata istanza e la documentazione allegata;

- la SOLAS 74 e l'Annesso III alla MARPOL 73/78, come emanate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose in colli

- vista la propria Ordinanza n° 25 /2017 in data 25/05/2017;

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO

IL NULLA OSTA ALLO SBARCO

delle merci pericolose in colli indicate nella lista allegata alle seguenti condizioni:

- le operazioni di imbarco devono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel

rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;

- il comandante della nave deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse, nonché attenersi alle eventuali disposizioni impartite dal consulente chimico di porto.

- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;

- devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile.

(timbro e firma)

Data _____

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARRE (1)

NAVE: _____ – IMO n. _____ – Bandiera: _____

Partenza/Arrivo del:

Porto di:

Ormeggio:

Porto di destinazione/provenienza merce (2)	Numero UN	Nome di spedizione appropriato (Proper Shipping Name) (3)	Classe o divisione	Gruppo di imballaggio (Packing Group) (4)	Tipo o codice di identificazione imballaggio (5)	Numero Colli	Massa o Volume totale (6) (7)	Codice alfanumerico o, targa o sigla unità di carico e/o unità di trasporto o chiatte

Firma del Raccomandatario Marittimo o dell'armatore della nave: _____

NOTE:

- (1) Deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco.
- (2) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare.
- (3) Denominazione riportata nella parte 3 del codice IMDG/ADR: le sostanze incluse nell'annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO (MARINE POLLUTANT)".
- (4) Non previsto per le cisterne e per le classi per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
- (5) Il codice di identificazione imballaggio non è previsto per le cisterne e per le classi 1,2 e 7, nonché per le altre classi, per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
- (6) Specificare se la massa lorda o netta, il volume deve essere espresso in litri.
- (7) Per le merci pericolose trasportate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate" o "LQ" o "LTD-QTY".

All'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - Lipari

Il sottoscritto _____ con sede in _____ in Via/Piazza _____
 - tel. _____ - fax. _____, armatore/raccomandatario marittimo della nave
 " _____ " n. IMO _____ bandiera _____ - TSL/GT _____ data di
 impostazione chiglia _____ abilitata alla navigazione _____ in possesso di:

- documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato dal _____ il _____ e valido fino al _____; oppure
- attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da _____ il _____ valida fino al _____.
- attestazione di idoneità al trasporto di autoveicolo con carburante nel serbatoio rilasciata dal _____ il _____ e valida fino al _____.

(nel caso di trasporto di merci pericolose su autoveicoli su navi di cui al punto 4.2 dell'allegato al Decreto)

CHIEDE

L'autorizzazione per 30 (TRENTA) giorni all'imbarco e trasporto delle merci pericolose ai sensi del punto 6.10 del Decreto 303/2014.

DICHIARA INOLTRE

1. che la nave effettua un trasporto marittimo bilaterale da _____ a _____ con n° _____ corse settimanali;
2. che il trasporto è effettuato con i seguenti:
 - contenitori cisterna _____
 - veicoli cisterna _____
 - carri cisterna ferroviari _____
 - altri veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili _____
3. che sono state imbarcate/sbarcate le merci pericolose di cui all'allegata lista;
4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
 - gli imballaggi, i grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG/D.M. 27.02.2002/D.D. 18.11.2005;
 - i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
 - i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
 - i veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) e i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente codice IMDG/DD 18.11.2005;
 - i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle norme sul trasporto ferroviario;
 - i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);
 - i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;
5. che sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:
 - i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
 - le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
6. che sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo tenendo conto:
 - della certificazione della nave;
 - delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
 - dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG;
 - di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto);

Data _____

(nome, cognome e firma)

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - LIPARI N° ____/____

VISTA:

- la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
- la SOLAS 74 e l'Annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose;
- la propria Ordinanza n° 25/17 in data 25/05/2017

SI AUTORIZZA: ☐ L'IMBARCO ED IL TRASPORTO ☐ NULLA OSTA ALLO SBARCO
 FINO AL _____

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni:

- Le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante ovvero di un ufficiale appositamente delegato nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone o cose;
- Il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
- La nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco e trasporto);
- Devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile.

Data di rilascio: _____

(timbro e firma)

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARRE (1)

NAVE: _____ – IMO n. _____ – Bandiera: _____

Partenza/Arrivo del:

Porto di:

Ormeggio:

Porto di destinazione/provenienza merce (2)	Numero UN	Nome di spedizione appropriato (Proper Shipping Name) (3)	Classe o divisione	Gruppo di imballaggio (Packing Group) (4)	Tipo o codice di identificazione imballaggio (5)	Numero Colli	Massa o Volume totale (6) (7)	Codice alfanumerico o, targa o sigla unità di carico e/o unità di trasporto o chiatte

Firma del Raccomandatario Marittimo o dell'armatore della nave: _____

NOTE:

- (1) Deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco.
- (2) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare.
- (3) Denominazione riportata nella parte 3 del codice IMDG/ADR: le sostanze incluse nell'annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO (MARINE POLLUTANT)".
- (4) Non previsto per le cisterne e per le classi per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
- (5) Il codice di identificazione imballaggio non è previsto per le cisterne e per le classi 1, 2 e 7, nonché per le altre classi, per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
- (6) Specificare se la massa lorda o netta, il volume deve essere espresso in litri.
- (7) Per le merci pericolose trasportate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate" o "LQ" o "LTD-QTY".

All' Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - Lipari

Il sottoscritto _____, raccomandatario marittimo, in nome e per conto del comandante della nave _____, stazza lorda _____, bandiera _____, prevista arrivare nel porto di Lipari il _____, ai sensi dell'Ordinanza n. 25/17 datata 25/05/2017:

COMUNICA

che la suddetta nave trasporta merci pericolose in colli in TRANSITO come da lista allegata, e

DICHIARA CHE

sulla base delle dichiarazioni fornite dal comandante della nave:

- lo stivaggio delle merci pericolose in colli rispetta la certificazione di sicurezza della nave;
- le merci pericolose in colli sono imballate ed etichettate secondo le disposizioni applicabili al trasporto;
- a bordo sono presenti e pronte per la consultazione le schede di emergenza per ogni merce pericolosa in colli;
- i contenitori contenenti merci pericolose in colli sono integri e non presentano problemi.

La presente comunicazione è stata inoltrata al consulente chimico di porto.

Lipari, _____
